

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 17 del 14/02/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO DELL'ESERCIZIO 2023..

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l'Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l'A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all'autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell'Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore Generale;
 - il Revisore Unico dei Conti;

RICHIAMATA la delibera dell'Assemblea n. 5 dell'8/02/2019 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell'Ente per la durata di cinque anni a decorrere dal 01/04/2019 e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana come previsto dall'art. 9, c.1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT 2320 del 19/02/2019);

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Autorità;

RICHIAMATE le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall'art. 15 dello Statuto dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane con nota prot. n. 2134 del 12/02/2024 (Allegato n. 1), a seguito della sottoscrizione, in data 11/12/2023, del nuovo CCNL relativo al personale dirigente Comparto Funzioni Locali per il triennio 2019/2021, al fine di poter liquidare le somme spettanti a titolo di arretrati per le annate indicate, ha

Autorità Idrica Toscana

chiesto di applicare al bilancio di previsione 2024/2026: quota parte dell'avanzo accantonato per l'importo di euro 42.000,00, di cui euro 34.100,00 derivanti dalla quota accantonata del risultato di amministrazione 2022; euro 6.900,00 dallo stanziamento nel bilancio di previsione 2023/2025;

- il Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore con nota prot. n. 2140 del 12/02/2024 (Allegato n. 2), in relazione all'entrata vincolata derivante dal trasferimento della Commissione Europea, diretta a finanziare il progetto "Adriwater", ha chiesto di applicare al bilancio di previsione 2024/2026, la quota vincolata del risultato di amministrazione costituita dall'economia derivante dallo stanziamento di bilancio dell'esercizio 2023 corrispondente alla citata entrata vincolata;

CONSIDERATO che allo stato attuale il rendiconto della gestione dell'anno 2023 non è ancora stato approvato;

DATO ATTO CHE con deliberazione dell'Assemblea n. 2/2023 è stato approvato il Rendiconto dell'esercizio 2022 che riporta un avanzo di amministrazione di euro 3.588.157,94 così composto:

- Avanzo accantonato per euro 253.999,83 (di cui euro 34.100,00 quale fondo per i rinnovi contrattuali);
- Avanzo vincolato per euro 83.593,83;
- Avanzo libero per euro 3.250.564,28;

PRESO ATTO che nel corso dell'esercizio 2023 non sono state applicate al bilancio 2023/2025 le quote accantonate del risultato di amministrazione dell'esercizio 2022;

VISTO l'art. 187, commi 3, 3-quinquies e 3-sexies, del D.Lgs. 267/2000 i quali recitano:

3. "Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-quinquies"

3 quinquies "Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-quater. Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta";

3 sexies "Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima

Autorità Idrica Toscana

dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-quater e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate”;

VISTO il punto 9.2 dell'allegato 4/2 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *“le eventuali variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, possono essere effettuate solo dopo l'approvazione da parte della Giunta del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto”;*

VISTO il punto 9.2.10 dell'allegato 4/2 *“Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”* del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui *“[...] Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati.[...] Con provvedimento di variazione al bilancio effettuato prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, è consentito l'utilizzo degli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, se la verifica prevista per l'utilizzo anticipato delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni, sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate;*

DATTO ATTO che alla luce delle richieste del Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane e del Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore sopra citate e del summenzionato dettato normativo, il Servizio Contabilità ha provveduto alla redazione della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione sulla base di un pre-consuntivo relativo a tutte le entrate e le spese dell'esercizio 2023, le cui risultanze sono riportate nell'Allegato 3) - Prospetto del risultato di amministrazione presunto e la cui ripartizione in dettaglio nelle quote di avanzo presunto accantonato (allegato a/1 – Risultato di amministrazione – quote accantonate), e vincolato (allegato a/2 – Risultato di amministrazione – quote accantonate), viene riportata negli allegati nn. 4 e 5 al presente provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di provvedere all'approvazione del risultato di amministrazione presunto 2023 sulla base dei dati di pre-consuntivo 2023 inerenti le complessive entrate ed uscite dell'Ente - di cui dall'Allegato 3) – *Prospetto del risultato di amministrazione presunto* (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dando atto che:

- alla data del presente provvedimento sono già state poste in essere le operazioni di revisione ordinaria dei residui approvate con proprio Decreto n. 14/2023;
- non subiscono modifiche le grandezze finanziarie oggi presenti in contabilità;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della competenza finanziaria potenziata;

VISTI:

Autorità Idrica Toscana

- D.Lgs. n. 267/2000
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 25 dello Statuto AIT;

DECRETA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. DI PRENDERE ATTO delle richieste formulate dal Dirigente dell'Area Amministrazione e Risorse Umane formulata con nota prot. n. 2134 del 12/02/2024 e dal Responsabile del Servizio Tutela del Consumatore con nota prot. n. 2140 del 12/02/2024, che vengono allegate al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale (Allegati n. 1 e n. 2) e di condividerne i contenuti.
3. DI APPROVARE il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto, allegato al bilancio di previsione 2024/2026, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 118/2011, (approvato con delibera dell'Assemblea n. 27/2023), sulla base dei dati di pre-consuntivo 2023 inerenti le complessive entrate ed uscite dell'Ente - di cui all'Allegato 3) – *Prospetto del risultato di amministrazione presunto* (allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), la cui ripartizione in dettaglio nelle quote di avanzo presunto accantonato (allegato a/1 – Risultato di amministrazione – quote accantonate), e vincolato (allegato a/2 – Risultato di amministrazione – quote accantonate), viene riportata negli allegati nn. 4 e 5 al presente provvedimento;
4. DI DARE ATTO che l'utilizzo della quota di avanzo presunto accantonato per il rinnovo dei contratti e di quello vincolato per il completamento del progetto "Adriwater", sarà effettuato con provvedimento di variazione al bilancio di previsione 2024/2026 ad opera dell'organo assembleare previa acquisizione del parere del Revisore Unico dei Conti ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 2, del D. Lgs. 267/2000.
5. DI TRASMETTERE il presente atto:
 - al Responsabile del Servizio Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Privacy per gli adempimenti conseguenti;
 - al Responsabile del procedimento di pubblicazione per la pubblicazione all'Albo Pretorio *on-line* dell'Autorità per la durata di 15 gg. Consecutivi, nonché, per le finalità di cui al D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione del sito web istituzionale denominata "*amministrazione trasparente*", sottosezione "*Disposizioni generali*" > "*Atti generali*" > "*Decreti del Direttore Generale*" e nella sezione "*amministrazione trasparente*" sotto sezioni > "*bilanci*" > "*bilancio preventivo e consuntivo*" > "*bilancio preventivo*".

Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell'Autorità Idrica Toscana.

Autorità Idrica Toscana

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Alessandro Mazzei (*)

(*) Documento amministrativo informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005